



Indirizzo
CH
Telefono
Fax
E-mail
Internet

Via Lucomagno 14
6710 Biasca
091 874 39 00
091 874 39 21
info@biasca.ch
www.biasca.ch

Biasca
Rif

1 giugno 2010
RM 25.05.2010 // 401

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il vago pascolo del bestiame

Ritenuta la necessità di precisare le norme nell'intento di salvaguardare i raccolti e i coltivi particolarmente nelle zone confinanti con i pascoli e nell'intento di evitare danni materiali a terzi, visti gli articoli 107 e 192 LOC, gli articoli 23 e 24 RaLOC e ogni altra normativa applicabile in materia,

d e c i d e:

Art. 1 Periodi

¹Il vago pascolo del bestiame al piano nei prati e pascoli pubblici e privati coltivati è vietata dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.

²Il vago pascolo del bestiame nella zona dei monti nei prati e pascoli pubblici e privati coltivati è vietata dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.

³Il vago pascolo del bestiame al piano e nella zona dei monti nei prati e pascoli pubblici e privati non coltivati è ammesso tutto l'anno.

Art. 2 Zona edificabile

Il vago pascolo è vietato in ogni periodo dell'anno nella zona edificabile e nei nuclei, nelle colture, nei vigneti e nei frutteti.

Art. 3 Fuori zona edificabile

¹Fuori dalla zona edificabile il proprietario di un fondo a confine con il vago pascolo è obbligato a fare la cinta di muro o di siepe viva o mora dell'altezza non minore di un metro e a conservarla in modo che non possa penetrarvi il bestiame.

²Mancando quest'obbligo egli non avrà diritto di reclamare il compenso del danno che fosse cagionato al suo fondo dal bestiame che vi penetrasse.

Art. 4 Sorveglianza

¹Tutto il bestiame che pascola in prossimità di fondi coltivi e abitativi deve essere convenientemente sorvegliato.

²I proprietari sono tenuti ad adottare ogni misura possibile per evitare che il bestiame causi danni a terzi.

³Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe verificando anche usando questa diligenza.

⁴Il possessore di un fondo può impadronirsi degli animali altrui che vi recano danno e ritenerli in garanzia del risarcimento e , dove sia giustificato dalle circostanze, anche ucciderli.

⁵Il possessore del fondo deve però immediatamente avvertirne il proprietario e se non gli è noto far le pratiche necessarie per rintracciarlo

Art. 5 Quietè notturna

¹I detentori di bestiame devono evitare che i loro animali abbiano a disturbare la quiete pubblica in particolare dopo le 22.00.

Se dopo una diffida ad eliminare la turbativa entro un termine stabilito, il disturbo dovesse continuare, il Municipio può ordinare l'allontanamento dell'animale.

Art. 6 Sequestro del bestiame

¹La Polizia comunale può procedere al sequestro del bestiame sorpreso a pascolare senza custodia in prossimità di fondi coltivi, di immobili privati o pubblici, o sulle strade qualora non fosse rintracciabile il proprietario.

²Il bestiame sarà tenuto sotto sequestro e le spese relative saranno messe a carico del proprietario fino a quanto non sarà fornita garanzia del pagamento dell'eventuale multa e delle spese di ricovero.

Art. 7 Sanzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza saranno perseguite secondo quanto previsto dagli articoli 145 e seguenti LOC.


Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2010 ed abroga la precedente ordinanza entrata in vigore il 1. gennaio 2004.

Per il Municipio:

il Sindaco


avv. Jean-François Dominé




Segretario
Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 401 del 25 maggio 2010.

Esposta all'albo comunale dal 4 giugno 2010 al 21 giugno 2010.